

28 marzo 2020 Categorie: **Accertamento e riscossione > Sanzioni – Finanziaria > Covid - 19**

## **COVID-19: la sorte delle denunce depositate entro il 25 marzo**

*Autore: Marco Brugnolo*

Il **D.L. 25 marzo 2020, n. 19**, pubblicato in G.U. in pari data ed in vigore dal 26 marzo, ha riformulato all'art. 4 l'intero regime sanzionatorio ora in vigore per gli inadempimenti alle prescrizioni introdotte dal Governo, nonché dalle Regioni, al fine di arginare la diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Trattasi di prescrizioni che limitano in modo sensibile libertà fondamentali dell'individuo, costituzionalmente garantite, quali:

- Libertà di spostamento sul territorio nazionale;
- Libera iniziativa economica;
- Libertà di aggregazione;
- Libertà di esercizio del culto.

Trattasi di prescrizioni (per lo più, divieti e restrizioni) che il Governo (mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), ovvero, con particolari limitazioni, le Regioni (tramite delibera del Presidente della Giunta), possono emanare selezionando le misure da un'elencazione tassativa riportata all'art. 1, co. 2 del medesimo D.L. n. 19/2020.

**Il progresso regime sanzionatorio** - Prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 19/2020, per quanto disposto dall'art. 3, co. 4 del D.L. n. 6/2020, convertito dalla legge n. 13/2020, il mancato rispetto delle misure di contenimento vigenti veniva punito ai sensi dell'art. 650 c.p.

In altri termini, dette violazioni venivano punite con una misura sanzionatoria penale, di natura contravvenzionale, peraltro in via residuale, attesa la clausola di salvaguardia (salvo che il fatto costituisca più grave reato) contenuta nell'incipit della citata disposizione.

Più in dettaglio ogni infrazione ai divieti e restrizioni imposte era punita con **l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a 206 euro**.

Peraltro, trattandosi di contravvenzione, il comportamento era punito sia a titolo doloso che colposo.

**Il nuovo regime sanzionatorio** - L'art. 4 del D.L. n. 19/2020 ha, di fatto, depenalizzato le violazioni di che trattasi, introducendo una disciplina ad hoc, sia sotto il profilo sostanziale che procedurale, che si rende applicabile a tutte le violazioni commesse a far data dal 26 marzo 2020.

La scelta del legislatore è evidente: deflazionare il carico delle Procure, sensibilmente appesantite dai fascicoli che hanno dovuto istruire nell'ultimo mese, a seguito delle migliaia di denunce per violazione dell'art. 650 c.p., depositate

dagli Organi di polizia, incaricati dei controlli sul rispetto delle misure restrittive.

A seguito della scelta di politica criminale adottata dall'Esecutivo, pertanto, ogni violazione delle prescrizioni vigenti (sia di emanazione governativa, che regionale) sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria (base) compresa tra 400 euro e 3.000 euro (in luogo della precedente sanzione penale prevista dall'art. 650 c.p.).

Peraltro sono state previste due aggravanti speciali, che operano nei confronti di chi:

- commette la violazione (illegittimo spostamento) a bordo di un veicolo (è previsto l'aumento della sanzione base fino a un terzo, per cui la sanzione lievita da 533 a 4.000 euro);
- commette più volte la medesima violazione (reiterazione); in tal caso, la sanzione raddoppia attestandosi tra 800 e 6.000 euro (e se è prevista la chiusura dell'esercizio come sanzione accessoria, questa va applicata nella misura massima di 30 giorni).

**La sorte dei procedimenti penali in corso**- Atteso il profondo mutamento dello scenario sanzionatorio per le violazioni in argomento che, da un sistema improntato prevalentemente su norme di tipo penale, è transitato in un sistema sanzionatorio di natura amministrativa, il legislatore, al comma 8 dell'art. 4 in commento, si è preoccupato di regolare anche i profili intertemporali derivanti alla successione di norme nel tempo, nonché quelli procedurali necessari per la corretta gestione dei fascicoli penali già istituiti.

Come si è accennato, le violazioni dei divieti e restrizioni imposte dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dalle Regioni, fino al 25 marzo scorso venivano sanzionate a livello penale, ai sensi dell'art. 650 c.p., norma che, per espressa previsione normativa recata all'art. 4, co. 1 del D.L. n. 19/2020, non è più applicabile dal 26 marzo 2020 per le medesime infrazioni.

L'ottavo comma richiamato prevede, in particolare, che le nuove disposizioni, che vanno a sostituire sanzioni penali con sanzioni amministrative, **si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente** al 26 marzo 2020; in tali casi, tuttavia, le sanzioni amministrative sono applicate nella **misura minima ridotta alla metà**.

Per fare un esempio, se la Guardia di Finanza avesse contestato, all'esercente un'attività colpita da chiusura obbligatoria in data 13 marzo 2020, il reato previsto dall'art. 650 c.p., con l'entrata in vigore del D.L. n. 19/2020, tale fattispecie è stata depenalizzata ex lege (ciò, peraltro, è diretta conseguenza del disposto di cui all'art. 2, co. 2 c.p., ai sensi del quale *"nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato"*).

Per quanto disposto dalla norma in commento, il trasgressore dovrà versare, in luogo dell'ammenda non più prevista, una sanzione amministrativa pari a 200 euro (pari, cioè, alla metà del minimo).

**Il trasferimento degli atti all'Autorità amministrativa** - Il comma 8 dell'art. 4 in commento, si preoccupa altresì di regolamentare il "passaggio" del fascicolo costituito presso al competente Procura della Repubblica all'Autorità amministrativa deputata all'irrogazione della nuova sanzione amministrativa.

In particolare, per il trasferimento del fascicolo istituito in ambito penale a quello amministrativo, vengono richiamati gli istituti disciplinati dagli artt. 101 e 102 del D.Lgs n. 507/1999 (legge di depenalizzazione).

Atteso che, verosimilmente, nessuna delle denunce depositate nell'ultimo mese per violazioni delle misure restrittive di che trattasi sarà giunta a sentenza definitiva, le disposizioni maggiormente rilevanti per i procedimenti in argomento sono certamente contenute nell'art. 102 della citata legge di depenalizzazione.

Ai sensi del disposto di cui al primo comma, l'autorità giudiziaria titolare del fascicolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 19/2020 (ossia entro il 24 giugno, salva l'applicazione della sospensione speciale dei termini in genere previsti per l'attività della magistratura), deve trasmettere all'autorità amministrativa competente

(Prefetto o Regione) gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi.

Per quanto stabilito dal secondo comma del medesimo art. 102, se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero, che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato (ex art. 335 c.p.p.). Se il reato risulta estinto per qualunque causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.

Se, di contro, l'azione penale è già stata esercitata, il giudice, ove l'imputato o il pubblico ministero non si oppongano, pronuncia, in camera di consiglio, **sentenza inappellabile di assoluzione o di non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato**, disponendo la trasmissione degli atti alla competente Autorità amministrativa.

**La notifica della violazione**- Una volta ricevuto il fascicolo, l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dalla ricezione degli atti.

Ai sensi del quinto comma dell'art. 102 in commento, l'interessato, una volta ricevuta la notifica della violazione "depenalizzata", potrà pagare la prevista sanzione in misura ridotta.

Atal proposito, rileva il richiamo espresso operato, dal quinto comma dell'art. 102 in commento, all'art. 202, comma 1 del Codice della Strada (D.Lgs n. 285/1992), ai sensi del quale il trasgressore è ammesso a pagare, **entro sessanta giorni** dalla contestazione o **dalla notificazione**, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme; tuttavia, tale **somma è ridotta del 30 per cento** se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

Tale disposizione, che pacificamente si rende applicabile per le violazioni commesse dal 26 marzo, a parere di chi scrive, dovrebbe trovare applicazione anche per l'estinzione della violazione "depenalizzata", prendendo a base per la determinazione del quantum dovuto, l'importo di 200 euro (pari alla metà del minimo edittale).

Se tale interpretazione risultasse confermata, il trasgressore potrebbe estinguere il procedimento sanzionatorio, versando la somma di:

- 200 euro, entro 60 giorni dalla notifica della violazione;
- 140 euro, entro 5 giorni dalla notifica della violazione.

Giova, infine, menzionare il contenuto del comma 7 dell'art. 102 in commento, ai sensi del quale, per quanto non stabilito dall'articolo medesimo, si applicano, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

In altri termini, atteso l'espresso richiamo alla sezione II del capo I, si renderanno applicabili anche con riferimento alle violazioni "depenalizzate" le misure difensive approntate dalla medesima Legge n. 689/1981, quali:

- la possibilità di produrre scritti difensivi o chiedere audizione all'Autorità sanzionatoria, entro 30 giorni dalla notifica della violazione (ex art. 18);
- la facoltà di proporre opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emanata dal Prefetto o dall'autorità regionale (in base alla competenza sanzionatoria), entro 30 giorni dalla relativa notifica (60 giorni se il ricorrente risiede all'estero), dinanzi al Giudice di Pace (ex art. 22).

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: [info@fiscal-focus.it](mailto:info@fiscal-focus.it)